SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

98A8803

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 12», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 12»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 12», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 12;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54 (66);

pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54 (66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 12;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 12» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del Cap. III della Solas 74 (83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8764

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 20», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 20»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 20», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 20;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54 (66);

pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54 (66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 20;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 20» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del Cap. III della Solas 74 (83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8765

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 25», fabbricata dalla società Arimar S.r.l., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 con prot. 310920 del 29 marzo 1993;

Vista la risoluzione IMO 689(17), come emendata dalla risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» della zattera gonfiabile denominata «AMPI 25»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-64-TA in data 7 luglio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile denominata «AMPI 25», equipaggiata con pacco dotazioni Tipo B, fabbricata dalla società Arimar S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via Beneficio II Tronco 57/A.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

numero massimo di persone: 25;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54 (66);

pacco dotazioni previsto: Tipo B con le varianti previste dagli articoli 108 e 119 del regolamento di sicurezza concernenti i segnali di soccorso;

lunghezza della barbetta;

altezza massima di posizionamento a bordo: 18 mt;

istruzioni per la messa a mare;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

data di fabbricazione;

marchio «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della circolare serie III n. 90 - Prot. 310920 del 29 marzo 1993 e risoluzione IMO A. 689 (17) come emendata dalla MSC 54 (66);

numero massimo di persone (marcato in corrispondenza ad ogni ingresso): 25;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera di tipo gonfiabile denominata «AMPI 25» dovrà fornire all'acquirente un manuale esplicativo, in duplice copia, per l'addestramento e la manutenzione a bordo e dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del Cap. III della Solas 74 (83), dalla sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8766

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» delle girobussole tipo «Navigat X mod. 7», «Navigat X mod. 10», «Navigat XII mod. 7» e «Navigat XII mod. 10», fabbricate dalla C. Plath D 2000 Hamburg - 60 Germania nonché della girobussola C Plath denominata «Sperry SR 180».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visti gli articoli 15 e 55 del regolamento di sicurezza decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 dell'8 novembre 1991;

Visto il decreto n. 18/1993 in data 11 marzo 1993 di riconoscimento di «Tipo approvato» delle girobussole tipo «Navigat X mod. 7», «Navigat X mod. 10», «Navigat XII mod. 7» e «Navigat XII mod. 10» fabbricate dalla C. Plath D 2000 Amburgo 60 - Germania;

Vista l'istanza in data 7 gennaio 1998 della società Litton Marine Systems Italia S.r.l., con la quale detta società ha reso noto di aver acquisito anche il marchio Sperry Marine Systems e che pertanto intende commercializzare anche con il marchio Sperry alcuni prodotti già commercializzati con quello Plath; in particolare, la girobussola C. Plath Navigat sarà disponibile sul mercato italiano anche con la denominazione commerciale Sperry SR 180;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di «tipo approvato» le girobussole tipo «Navigat X mod. 7», «Navigat X mod. 10», «Navigat XII mod. 7» e «Navigat XII mod. 10», fabbricate dalla C. Plath D 2000 Hamburg - 60 Germania nonché la girobussola C Plath denominata «Sperry SR 180».

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi d'identificazione indicati nel decreto ministeriale n. 18/1993 sopracitato anche il numero e la data del presente decreto.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8767

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del radar Arpa Sperry tipo Rascar VT, già prodotto dalla Sperry Marine Inc. Charlottesville, Virginia - U.S.A.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 dell'8 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visti gli articoli 15 e 55 del regolamento di sicurezza decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 dell'8 novembre 1991;

Vista la regola V/12 (g), (h), (i) e (j) della Solas 74 come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 11 maggio 1995 della Società Sperry Marine Italia S.r.l. con sede operativa a Genova, piazzale Kennedy, 1, intesa ad ottenere il riconoscimento del T.A. del radar Arpa Sperry tipo Rascar VT, gia podotto dalla Sperry Marine Inc. Charlottesville, Virginia, U.S.A.; e la nota in data 29 aprile 1997 contraddistinta con la sigla HER/fL/927i/DG con la quale la società (prima Sperry Marine Italia S.r.l.) ha comunicato di aver assunto la denominazione di Litton Marine Systems Italia S.r.l., mantenendo invariate le sedi e gli altri elementi fiscali;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 14 luglio 1997 inviata con la nota n. ELE/000406/CMA (pratica 98DG42RI) in data 8 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» i seguenti modelli del radar Arpa serie Sperry Rascar VT:

340 MCAT-27	340 MDAT-27	340 MCAT-314	340 MDAT-314
340 CCAT-27	340 CDAT-27	340 CCAT-314	340 CDAT-314
340 MCAP-27	340 MDAP-27	340 MCAP-314	340 MDAP-314
340 CCAP-27	340 CDAP-27	340 CCAP-314	340 CDAP-314

COMPOSIZIONE DEI VARI MODELLI DI RADAR/ARPA E DISTANZE MAGNETICHE DI PROTEZIONE DALLA BUSSOLA NORMALE E DA QUELLA DI ROTTA.

1.1. Radar/Arpa modd. 340 MCAT-27, 340 CCAT-27, 340 MCAP-27, 340 CCAP-27, composti dalle seguenti unità:

Schermo radar/Arpa 340 M	tipo: 03956-1981372-VAR
Unità elettronica 340 M/341C	tipo: 03956-1981416-VAR
Schermo radar/Arpa 340 C	tipo: 03956-1981373-VAR
Unità elettronica 340 C	tipo: 03956-1981179-VAR
Ricetrasmettitore 25 KW (x)	tipo: TR-2534-2
Ricetrasmettitore 25 KW (x)	tipo: TR-2534-1
Antenna e base antenna (7 piedi)	tipo: SC-0799-1
Dispositivo di controllo delle prestazioni	tipo: PM-3411X-2
Rollerball kit	tipo: 1812412-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1 981420-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1812483-VAR

1.2. Radar/Arpa modd. 340 MCAT-314, 340 CCAT-314, 340 MCAP-314, 340 CCAP-314, composti dalle seguenti unità:

Schermo radar/Arpa 340 M	tipo: 03956-1981372-VAR
Unità elettronica 340 M/341C	tipo: 03956-1981416-VAR
Schermo radar/Arpa 340 C	tipo: 03956-1981373-VAR
Unità elettronica 340 C	tipo: 03956-1981179-VAR
Ricetrasmettitore 30 KW (s)	tipo: TR-3032-2
Ricetrasmettitore 30 KW (s)	tipo: TR-3032-1
Antenna e base antenna (14 piedi)	tipo: SC- 1499-1
Dispositivo di controllo delle prestazioni	tipo: PM-3412X-1
Dispositivo di controllo delle prestazioni	tipo: PM-3412X-2
Rollerball kit	tipo: 1812412-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1981420-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1812412-VAR

1.3. Radar/Arpa modd. 340 MDAT-314, 340 CDAT-314, 340 MDAP-314, CDAP-314, composti dalle seguenti unità:

Schermo radar/Arpa 340 M	tipo: 340 MDAT
Schermo radar/Arpa 340 M	tipo: 340 MDAP
Schermo radar 340 C	tipo: 340 CDAT
Schermo radar 340 C	tipo: 340 CDAP
Ricetrasmettitore 30 KW (s)	tipo: TR-3032-2
Ricetrasmettitore 30 KW (s)	tipo: TR-3032-1
Antenna e base antenna (14 piedi)	tipo: SC-1499-1
Dispositivo di controllo delle prestazioni	tipo: PM-3412X-1
Dispositivo di controllo delle prestazioni	tipo: PM-3412X-2
Rollerball kit	tipo: 1812412-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1981420-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1812483-VAR

1.4 Radar/Arpa modd. 340 MDAT-27, 340 CDAT-27, 340 MDAP-27, 340 CDAP-27, composti dalle seguenti unità:

Schermo radar/Arpa 340 M	tipo: 340 MDAT
Schermo radar/Arpa 340 M	tipo: 340 MDAP
Schermo radar/Arpa 340 C	tipo: 340 CDAT
Schermo radar/Arpa 340 C	tipo: 340 CDAP
Ricetrasmettitore 25 KW (S)	tipo: TR-2534-2
Ricetrasmettitore 25 KW (S)	tipo: TR-2534-1
Antenna e base antenna (7 piedi)	tipo: SC-0799-1
Dispositivo di controllo delle prestazioni	tipo: PM-3411X-1
Rollerball kit	tipo: 1812412-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1981420-VAR
Touchscreen kit	tipo: 1812483-VAR

1.5 Distanze magnetiche di protezione dalla bussola normale e da quella di rotta:

Unità	Bussola normale	Bussola di rotta
Schermi radar/Arpa 340 M		
tipo: 03956-1981372-VAR	2.00 m	150 m
tipo: 340 MDPT	2.00 m	150 m
tipo: 340 MDPP	2.00 m	150 m
Schermi radar/Arpa 340 C		
tipo: 03956-1981373-VAR	1.90 m	1.43 m
tipo: 340 CDPT	1.90 m	1.43 m
tipo: 340 CDPP	1.90 m	1.43 m
Unità elettroniche		
tipo: 03956-1981416-VAR	0.40 m	0.30 m
tipo: 03956-1981179-VAR	0.40 m	0.30 m
Ricetrasmettitori		
tipo: TR-2534-1	4.00 m	3.00 m
tipo: TR-2534-2	4.00 m	3.00 m
tipo: TR-3032-1	4.20 m	3.15 m
tipo: TR-3032-2	4.20 m	3.15 m
Antenne e basi antenna		
tipo: SC-0799-1	0.80 m	0.53 m
tipo: SC-1499-1	1.70 m	1.30 m
Dispositivi di controllo delle prestazioni		
tipo: PM-3411X-1 tipo: PM-3412X-2 tipo: PM-3412X-1 tipo: PM-3412X-2	Assumono le distanze magnetiche di protezione delle antenne con cui sono installati.	
Rollerball kit		
tipo: 1812412-VAR	0.30 m	0.30 m
Touchscreen kit tipo: 1981420-VAR tipo: 1812483-VAR	Assumono le distanze magnetiche di protezione degli schermi con cui sono installati.	

Il predetto radar dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del radar Arpa serie Sperry Rascar VT;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 3.

Sugli indicatori radar/Arpa quando sono anche indicatori radar, dovrà essere apposta una targa indicante la sigla delle unità componente installate.

Sulle singole unità, compresi gli indicatori radar Arpa, dovrà essere indicato solo il tipo delle stesse e le distanze magnetiche di protezione della bussola normale e da quella di rotta come indicato dall'art. 1.1.5.

All'interno di tutte le unità dovrà essere chiaramente indicata la tensione massima ivi esistente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8768

DECRETO 9 ottobre 1998.

Misure transitorie per la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento CEE n. 2408/92.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992;

Visti i propri decreti 5 luglio 1996, n. 46 T e 23 ottobre 1997, n. 57 T, concernenti la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 settembre 1998, notificata il 24 settembre 1998, in materia di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano;

Considerato che, in forza della indicata decisione della Commissione delle Comunità europee, non risultano applicabili le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali;

Considerato che, impregiudicato l'esito della proposta impugnazione della predetta decisione avanti la

Corte di giustizia dell'UE, è necessario adottare, con assoluta urgenza, una disciplina transitoria diretta a garantire dal 25 ottobre, data di inizio della stagione di traffico «inverno 98/99», una diversa ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;

Considerato che è obiettivo dello Stato italiano, condiviso dai programmi dell'Unione europea, la realizzazione a Malpensa di un centro aeroportuale collettore di traffico e perno di smistamento di traffico aereo nazionale, internazionale ed intercontinentale (Hub);

Considerato che un Hub deve raggiungere una massa critica iniziale, capace di dare avvio al processo di incremento della concentrazione delle frequenze con la conseguenza che, soprattutto, un altro aeroporto facente parte dello stesso sistema aeroportuale non deve essere posto in stretta competizione, penalizzando, di fatto, l'avvio del progetto;

Considerato che dalla decisione della Commissione del 16 settembre 1998 risulta contestata, a partire dal 25 ottobre 1998, la piena operatività dell'aeroporto di Malpensa così come definita dai citati decreti ministeriali, esclusivamente in relazione al completamento delle infrastrutture di collegamento della città di Milano all'aeroporto di Malpensa quali, specificatamente, la linea ferroviaria diretta, con due frequenze ogni ora, e la corsia di emergenza dell'autostrada A8;

Ritenuto che la disciplina transitoria, a cui succederà in modo automatico l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 46 T, deve coerentemente prevedere il mantenimento dei collegamenti da e per Milano-Linate in misura minore delle precedenti stagioni di traffico, secondo una percentuale che, senza eccedere oltre quanto necessario, sia correttamente ispirata ai criteri di ragionevolezza e non discriminazione, influendo in modo uguale e proporzionato su tutti i soggetti vettori interessati senza alcuna distinzione;

Ritenuto che tale disciplina transitoria deve altresì risultare coerente con la normativa comunitaria in materia di concorrenza e pertanto non tradursi in un effetto restrittivo del mercato, con l'effetto di risultare eccessivamente penalizzante rispetto all'avvio del progetto Malpensa 2000 quale Hub;

Ritenuto ragionevole, al fine di fornire al nuovo Hub di Malpensa la possibilità di essere alimentato da una massa critica di passeggeri non eccessivamente penalizzante per la fase di avvio, porre l'obiettivo, nella fase transitoria, di mantenere a Milano-Linate circa sei milioni di passeggeri su base annua sino alla data di operatività del collegamento ferroviario diretto tra Milano e Malpensa, con due frequenze ogni ora, e del completamento dei lavori di potenziamento dell'autostrada A8, con la realizzazione della corsia di emergenza;

Ritenuto che tale risultato in via di programmazione deve necessariamente essere rapportato alle frequenze rispettando, nel contempo, la libera intrapresa imprenditoriale dei soggetti vettori e la prefissata vocazione di aeroporto intercontinentale ed internazionale di Malpensa e di aeroporto per collegamenti «point to point» di Milano-Linate;

Considerato che l'analisi disaggregata del dato storico del traffico dell'aeroporto di Milano-Linate evidenzia che il singolo collegamento aereo si discosta in modo significativo dal dato medio di rilevamento del numero di passeggeri trasportati in quanto le variabili che sostanziano i volumi di traffico del collegamento sono determinate dal tipo di aeromobile utilizzato e dalla percentuale di riempimento dei posti disponibili, ciò in relazione anche alla fascia oraria in cui è collocato il volo, al giorno settimanale di effettuazione, alla stagione di traffico, alla città di destinazione, al livello di competizione esistente sulla rotta tra i diversi vettori;

Considerato che la maggiore facilità di collegamento della città di Milano con l'aeroporto di Linate e la prevedibile concentrazione, su quest'ultimo, di alcuni collegamenti da e per le più importanti città europee, con minore offerta competitiva su numerose destinazioni, porterà, in ragione anche del limitato numero di movimenti operabili, al migliore utilizzo delle capacità di trasporto da parte dei vettori interessati;

Ritenuto pertanto adeguato, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di mantenere sullo scalo di Milano-Linate circa sei milioni di passeggeri su base annua sino al completamento delle citate opere infrastrutturali di collegamento tra la città e l'Hub di Malpensa, garantire, per i soli vettori comunitari, la quota di frequenze da conservare nello scalo di Milano-Linate nel limite del 34% delle frequenze realmente effettuate nella omologa precedente stagione di traffico, consentendo in ogni caso sempre ai soli vettori comunitari, ai quali la predetta percentuale non attribuirebbe un risultato proficuo, l'esercizio di una misura minima di collegamenti garantiti;

Decreta:

Art. 1.

1. La data di entrata in esercizio del nuovo aeroporto di Malpensa 2000 è fissata al 25 ottobre 1998.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, concernente la ripartizione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano, si applicano dal 25 ottobre 1998 sino alla data di completamento e messa in esercizio del collegamento ferroviario diretto tra Milano e Malpensa, con due frequenze ogni ora, e della corsia di emergenza dell'autostrada A8.

2. A decorrere dalla data di completamento e messa in esercizio delle infrastrutture di cui al comma 1, la ripartizione del traffico aereo tra gli scali appartenenti al sistema aeroportuale di Milano è regolata dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 46 T.

Art. 3.

1. A decorrere dal 25 ottobre 1998, possono continuare ad operare sull'aeroporto di Milano-Linate solo i vettori comunitari, esclusivamente per collegamenti

già precedentemente in essere e con aeromobili della medesima capacità, nel limite del 34% delle frequenze realmente effettuate nella precedente corrispondente stagione di traffico IATA.

2. Ferma restando la misura percentuale massima di cui al comma 1, le frequenze operabili sull'aeroporto di Milano-Linate possono essere effettuate in modo totalmente flessibile come scelta di destinazione, nell'ambito dei collegamenti già in essere nella precedente omologa stagione di traffico.

3. In ogni caso, i vettori comunitari possono operare sullo scalo di Milano-Linate, con un minimo garantito di 18 frequenze settimanali, su destinazioni già operate, non oltre comunque il numero delle frequenze già effettuate nella precedente omologa stagione.

Art. 4.

1. I collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali possono essere altresì operati sugli scali di Malpensa e di Bergamo Orio al Serio.

2. L'aviazione generale può utilizzare lo scalo di Milano-Linate.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A8827

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, in L'Aquila.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Vista la delibera del 22 maggio 1998, con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 9, 11 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 9, 11 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con sede in L'Aquila, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 9.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la trattazione degli argomenti di cui ai punti *c), d, e)* e *l)* dell'art. 8 l'assemblea è validamente costituita solo ove siano presenti o rappresentati almeno quaranta soci. In mancanza di tale condizione, si procede alla terza convocazione inviando l'avviso al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata. L'assemblea dei soci è validamente costituita in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta conferita prima dell'inizio dell'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2372 del codice civile.

Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda per iscritto almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri: sette sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno, due sono nominati dal consiglio, preferibilmente tra i soci. I due membri cooptati dal consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tecnico-gestionale nella valutazione di progetti rientranti nei settori di intervento della Fondazione.

Il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di un mandato. Essi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono esere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori delle aziende di credito; ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto o la qualità di socio, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 22.

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

98A8711

DECRETO 30 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, in Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara;

Vista la delibera del 26 agosto 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6 e 9 dello statuto, nonché la modifica riguardante il terzo comma delle norme transitorie dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6 e 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, nonché la modifica riguardante il terzo comma delle norme transitorie dello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

Comma 9.

Alla scadenza del loro mandato si applicano indistintamente per il presidente, il vice presidente e tutti i consiglieri le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la durata di cui al quarto comma del presente articolo. A tal fine il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina.

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

(Omissis);

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili, con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

l'acquisto e la cessione di azioni delle società conferitarie e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni, con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

(Omissis);

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti.

NORME TRANSITORIE

TITOLO VI

(Omissis).

Comma 3.

L'esercizio nel quale entrerà in vigore il presente statuto verrà prorogato al 31 dicembre 1996 e avrà pertanto la durata di quindici mesi. Il consiglio, di conseguenza, provvederà a modificare il bilancio di previsione all'epoca vigente.

98A8712

DECRETO 30 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del monte di Foggia, in Foggia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del monte di Foggia, con sede in Foggia;

Vista la delibera del 29 giugno 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 4 dello statuto della Fondazione Banca del monte di Foggia, con sede in Foggia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) dei dividendi delle azioni della società conferitaria deve essere annualmente accantonata in un apposito fondo di riserva finalizzato alla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale nonché all'acquisto di azioni della suddetta società. Gli interessi netti maturati sulla quota della riserva temporaneamente investita in titoli emessi dalla società conferitaria e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, concorrono alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Comma 3.

Le plusvalenze realizzate con la cessione di azioni della società conferitaria, ove non destinate alla riserva di cui al precedente secondo comma ovvero a finalità gestionali, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Fondazione indicati nello scopo sociale.

98A8713

DECRETO 5 ottobre 1998.

Annullamento del decreto 4 agosto 1998 recante modificazioni ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992 in conseguenza dell'introduzione dell'Euro quale nuova moneta di conto.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto 4 agosto 1998 recante «Modificazioni ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992 in conseguenza dell'introduzione dell'Euro quale nuova moneta di conto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1998;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1998 recante «Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1998;

Considerato che la disciplina della materia contenuta nel decreto del 26 agosto 1998 assorbe integralmente quella contenuta nel decreto 4 agosto 1998, e detta, nell'allegato *A,* le nuove modalità di acquisizione e archiviazione dei dati per l'archivio unico informatico;

Ritenuto che, in base all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è demandato al Ministro del tesoro il compito di stabilire le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare;

Decreta:

Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 1998 recante «Modificazioni ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992 in conseguenza dell'introduzione dell'Euro quale nuova moneta di conto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 206 del 4 settembre 1998, è annullato.

Roma, 5 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8789

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 2430 del 1° dicembre 1995;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modifiche;

Visti i decreti rettorali 28 febbraio 1996, 23 aprile 1996 e 19 dicembre 1997, con i quali è stato approvato il nuovo ordinamento didattico della facoltà di economia, adeguamento ai settori scientifico disciplinari ed alle tabelle degli ordinamenti nazionali;

Vista la delibera della facoltà di economia del 3 giugno 1998, con la quale è proposta una modifica dell'art. 58;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 7 luglio 1998;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del regolamento didattico di Ateneo, è necessario provvedere alla modifica per la parte relativa agli ordinamenti didattici, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984;

Ritenuta l'urgenza di dare esecuzione alla proposta della facoltà di economia per un ordinato avvio dell'attività didattica con l'anno accademico 1998-99 in attesa di acquisire il parere del consiglio di amministrazione;

Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera *g)*, dello statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modifiche è ulteriormente modificato come appresso indicato:

La formulazione dell'art. 58 è soppressa e sostituita dalla presente:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 58.

1. Alla facoltà di economia afferiscono:

a) un corso biennale propedeutico comune ai corsi di laurea in economia e commercio ed economia politica;

b) il corso di laurea in economia e commercio è articolato nei seguenti indirizzi:

1. Indirizzo generale;
2. Indirizzo in economia aziendale;

c) il corso di laurea in economia politica;

d) il corso di diploma universitario in statistica;

e) il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

2. All'atto dell'immatricolazione gli studenti dei corsi di laurea si iscrivono al corso biennale propedeutico comune. L'iscrizione ai corsi di laurea in economia e commercio ed economia politica può avvenire a partire dal terzo anno di corso. Agli studenti che non intendessero proseguire negli studi dopo la conclusione degli esami del corso biennale comune è rilasciato un certificato universitario di base in economia.

3. Gli insegnamenti del corso biennale comune sono scelti secondo i criteri indicati nell'art. 63, punto 3.

Trento, 24 settembre 1998

Il rettore: EGIDI

98A8731

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione n. 02 e 01 rispettivamente del 21 ottobre e 3 novembre 1997 relative alla nomina di una commissione mista senato accademico e consiglio di amministrazione cui è stato attribuito il compito prioritario di curare l'istruttoria delle modifiche di statuto riguardante la parte azienda universitaria policlinico;

Visto il decreto rettorale n. 2962 del 5 novembre 1997 con cui è stata nominata la commissione sopra indicata;

Visto la nota rettorale prot. n. 11006 del 10 novembre 1997 indirizzata ai presidi, ai direttori di dipartimento e al consiglio degli studenti, finalizzata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello statuto di Ateneo, ad acquisire proposte di modifica del testo statutario medesimo;

Visto l'art 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto i pareri esposti dalle organizzazioni sindacali di Ateneo nella riunione del 4 dicembre 1997;

Viste le note rettorali prot. n. 12178 del 12 dicembre 1997 e n. 149/P/98 del 28 gennaio 1998 indirizzate al preside della facoltà di medicina e chirurgia intese ad acquisire proposte di modifiche di statuto per la parte relativa all'azienda universitaria policlinico da parte della facoltà stessa;

Vista la nota rettorale prot. n. 12177 del 12 dicembre 1997 indirizzata al presidente dell'azienda universitaria policlinico intesa ad acquisire un parere sulla gestione dell'azienda universitaria policlinico;

Preso atto che, in riscontro alle predette note rettorali, non è pervenuta alcuna proposta di modifica formulata né dalla facoltà di medicina e chirurgia né dal presidente dell'azienda universitaria policlinico;

Visti i verbali della commissione mista del 26 novembre, 4 e 18 dicembre 1997, 19 gennaio 1998, 2 e 13 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello statuto di autonomia, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute del 21 e 27 luglio 1998 modifiche rispettivamente agli articoli 14, 54, 55, 56 e 59 dello statuto sopra citato;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica statutaria per la parte relativa all'azienda universitaria policlinico per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con nota rettorale prot. n. 002152/A/1 del 30 luglio 1998;

Vista la nota prot. n. 1354 del 15 settembre 1998 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che è stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto dall'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989 per l'emanazione delle modifiche allo statuto di Ateneo;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 è modificato come segue:

All'art. 14 — *Il rettore* — viene aggiunto dopo il comma 4 un ulteriore comma che diventa comma 5 così formulato:

«5. Per quanto riguarda in particolare l'azienda policlinico il rettore nomina gli organi della stessa e adotta ogni provvedimento utile o necessario in caso di inefficiente gestione della medesima».

Il comma 5 diventa comma 6.

Parte V

AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO

L'art. 54 — *Compiti degli organi di governo dell'Ateneo* — viene soppresso e conseguentemente i successivi articoli vengono rinumerati.

L'art. 55 che diventa 54 — *Organi* — viene così modificato:

«Gli organi dell'azienda policlinico sono:

il presidente;

il consiglio direttivo».

L'art. 56 che diventa 55 — *Presidente* — viene così modificato:

«1. Il presidente dell'azienda è scelto e nominato dal rettore, nell'ambito di una lista di almeno tre nominativi scelti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia a cui sia riconosciuto, con delibera motivata del consiglio della facoltà medesima, possesso di requisiti di esperienza in incarichi direttivi o di conoscenze tecniche ritenute sufficienti a determinare la idoneità ad assumere le predette funzioni.

Qualora l'incarico ricada su nominativo di docente interno all'Ateneo, il relativo rapporto è regolato da contratto di diritto privato stipulato dal rettore, è a tempo pieno ed è incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il presidente dell'azienda ha tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda compresa quella legale.

Il presidente dell'azienda predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e li sottopone al consiglio direttivo per l'approvazione.

Il bilancio dell'azienda deve essere chiuso almeno in pareggio».

I successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 restano invariati.

All'art. 59 che diventa 58 — *Funzioni e compiti del consiglio direttivo* — al comma 1 vengono modificati i punti *a), b), c)* e *d)*. Pertanto il comma 1 risulta così modificato:

1. Il consiglio direttivo ha funzioni di indirizzo dell'attività dell'azienda nonché di vigilanza sul perseguimento delle finalità programmate anche tenuto conto delle proposte della facoltà di medicina e chirurgia.

«In particolare il consiglio direttivo ha competenze in merito:

a) approvazione del bilancio di previsione;

b) approvazione del conto consuntivo;

c) approvazione della programmazione delle risorse complessive;

d) verifica periodica delle attività dell'azienda».

I successivi commi 2 e 3 vengono abrogati e conseguentemente il comma 4 diventa comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a detta pubblicazione.

Napoli, 18 settembre 1998

Il rettore: MANCINO

98A8387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 423ª seduta pubblica per lunedì 12 ottobre 1998, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

98A8897

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Gizzeria

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 8 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 310, in data 24 agosto 1998, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq. 3.424 ed il manufatto ivi insistente (di mq. 310), di pertinenza d.m., acquisito allo Stato, ubicati nel comune di Gizzeria (Catanzaro), in località Capo Suvero, riportati nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 619, foglio di mappa n. 26, particella n. 467 (ex n. 76).

98A8742

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vibo Valentia

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 16 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 311, in data 24 agosto 1998, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq. 399, sita nel comune di Vibo Valentia, in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 2, particelle n. 559 (per mq. 40), n. 560 (per mq. 47), n. 561 (per mq. 146), n. 562 (per mq. 28) e n. 563 (per mq. 138).

98A8743

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Approvazione degli statuti degli Enti Parco

Si comunica che a tutt'oggi sono stati adottati i seguenti provvedimenti concernenti l'approvazione degli statuti degli Enti Parco ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge n. 394/1991:

1) decreto ministeriale 8 maggio 1996, prot. DEC/SCN/156. Approvazione statuto Parco nazionale Aspromonte - Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1996. Elenco 530;

2) decreto ministeriale 21 febbraio 1997, prot. DEC/SCN/47 approvazione statuto Parco nazionale Pollino - Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1997. Elenco 30 del 24 aprile 1997;

3) decreto ministeriale 21 gennaio 1997, prot. DEC/SCN/10 approvazione statuto Parco nazionale Valgrande - Registrato alla Ragioneria. Esercizio 97 del 10 febbraio 1997. Elenco 170 del 10 marzo 1997;

4) decreto ministeriale 30 dicembre 1997, prot. DEC/SCN/18920 approvazione statuto Parco nazionale della Maiella - Registrato alla Ragioneria al n. 1315. Esercizio 97 del 16 dicembre 1997. Elenco 1239 del 19 dicembre 1997;

5) decreto ministeriale 30 dicembre 1997, prot. DEC/SCN/18918 approvazione statuto Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Registrato alla Ragioneria. Esercizio 98 del 10 febbraio 1998. Elenco 216 del 23 marzo 1998;

6) decreto ministeriale 30 dicembre 1997, prot. DEC/SCN/18919 approvazione statuto Parco nazionale Foreste casentinesi - Registrato alla Ragioneria n. 122. Esercizio 98. Elenco 216 del 23 marzo 1998;

7) decreto ministeriale 17 dicembre 1997, prot. DEC/SCN/18371 approvazione statuto Parco nazionale Monti Sibillini - Registrato alla Ragioneria n. 36. Esercizio 98. Elenco 216 del 23 marzo 1998;

8) decreto ministeriale 15 gennaio 1998, prot. DEC/SCN/544 approvazione statuto Parco nazionale dello Stelvio - Registrato alla Ragioneria n. 105. Esercizio 98 del 17 febbraio 1998. Elenco 216 del 23 marzo 1998.

9) decreto ministeriale 13 settembre 1998, prot. DEC/SCN/12677 approvazione dello statuto Parco nazionale del Vesuvio - Registrato alla Ragioneria il 2 settembre 1998;

10) decreto ministeriale 13 settembre 1998, prot. DEC/SCN/12679 approvazione statuto Parco nazionale del Gargano - Registrato alla Ragioneria il 2 settembre 1998;

11) decreto ministeriale 7 agosto 1998, prot. DEC/SCN/12289 approvazione dello statuto Parco nazionale Dolomiti bellunesi - Registrato alla Ragioneria il 15 settembre 1998.

98A8790

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio-Insulin»

Estratto decreto AIC/UAC n. 256 del 24 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIO-INSULIN (insulina umana), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

BIO INSULIN I JET;
BIO-INSULIN R JET, soluzione iniettabile;
BIO-INSULIN I;
BIO-INSULIN 10/90;
BIO-INSULIN 20/80;
BIO-INSULIN 30/70;
BIO-INSULIN 40/60;
BIO-INSULIN 50/50;
BIO-INSULIN I JET;
BIO-INSULIN 10/90 JET;
BIO-INSULIN 20/80 JET;
BIO-INSULIN 30/70 JET;
BIO-INSULIN 40/60 JET;
BIO-INSULIN 50/50 JET, sospensione iniettabile.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

BIO-INSULIN I 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802354 (in base 10) 0SMFML (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 52.400;

BIO-INSULIN R 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802366 (in base 10) 0SMFMY (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 52.400;

BIO-INSULIN 10/90 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802378 (in base 10) 0SMFNB (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 52.400;

BIO-INSULIN 20/80 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802380 (in base 10) 0SMFND (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 52.400;

BIO-INSULIN 30/70 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802392 (in base 10) 0SMFNS (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 52.400;

BIO-INSULIN 40/60 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802404 (in base 10) 0SMFP4 (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 52.400;

BIO-INSULIN 50/50 5 cartucce 3 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 0258027416 (in base 10) 0SNIFPJ (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 26.200;

BIO-INSULIN 50/50 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml, A.I.C. n. 025802428 (in base 10) 0SMFPW (in base 32);
classe «A» al prezzo di L. 26.200;

BIO-INSULIN «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802430 (in base 10) 0SMFPY (in base 32);
classe «C»;

BIO-INSULIN «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802442 (in base 10) 0SMFQB (in base 32);
classe «C»;

BIO-INSULIN «10/90-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802455 (in base 10) 0SMFQR (in base 32);
classe «C»;

BIO-INSULIN «20/80-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802467 (in base 10) 0SMFR3 (in base 32);
classe «C»;

BIO-INSULIN «30/70-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802479 (in base 10) 0SMFRH (in base 32);
classe «C»;

BIO-INSULIN «40/60-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802481 (in base 10) 0SMFRK (in base 32);
classe «C»;

BIO-INSULIN «50/50-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml, A.I.C. n. 025802493 (in base 10) 0SMFRX (in base 32);
classe «C».

Composizione: una cartuccia di BIO-INSULIN «R» da 3 ml contiene:

una penna monouso preriempita di BIO-INSULIN «R-JET» da 3 ml contiene:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 UI/ml;

eccipienti: glicerolo, m-cresolo distillato, acqua per preparazioni iniettabili;

una cartuccia di BIO-INSULIN «I, 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50» da 3 ml contiene:

una penna monouso preriempita di BIO-INSULIN I, 10/90, 20/80, 30/70, 40,60, 50/50 JET da 3 ml contiene:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 UI/ml;

eccipienti: protamina solfato, glicerolo, m-cresolo distillato, fenolo, sodio fosfato bibasico, zinco ossido, acqua per preparazioni iniettabili.

una cartuccia di BIO-INSULIN «50/50» da 1,5 ml contiene:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 UI/ml;

eccipienti: protamina solfato, glicerolo, m-cresolo distillato, fenolo, sodio fosfato bibasico, zinco ossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH Giessen Repubblica Federale di Germania.

Produttore: la produzione, controllo e confezionamento, sono effettuati presso lo stabilimento della Lilly France S.A., sito in Fegersheim - Francia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell'omeostasi del glucosio, «Bio-Insulin» è indicato inoltre per il controllo iniziale del diabete mellito e nel diabete mellito in gravidanza.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità prevista nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8792

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Extraneal»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 257 del 24 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinai EXTRANEAL (icodestrina), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

EXTRANEAL, soluzione per dialisi peritoneale sterile, apirogena.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - Roma.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuate presso lo stabilimento della Baxter Healthcare S.A. Repubblica d'Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

EXTRANEAL 1 sacca da 1,5 litri, A.I.C. n. 033302011/M (in base 10) 0ZS9HV (in base 32);
classe «C»;

EXTRANEAL 1 sacca da 2 litri, A.I.C. n. 033302023/M (in base 10) 0ZS9J7 (in base 32);
classe «C»;

EXTRANEAL 1 sacca da 2,5 litri, A.I.C. n. 033302035/M (in base 10) 0ZS9JM (in base 32);
classe «C».

Composizione: 1000 ml di «Extraneal» contengono:

principio attivo: icodestrina 75 g, sodio cloruro 5,4 g, sodio lattato 4,5 g, calcio cloruro 0,257 g, magnesio cloruro 0,051 g, osmolarità teorica 284 millOsm/litro.

Formula ionica della soluzione elettrolitica per 1000 ml:

sodio 133 mMol, calcio 1,75 mMol, magnesio 0,25 mMol, cloruri 96 mMol, lattato 40 mMol;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido o acido cloridrico per l'aggiustamento del pH.

Indicazioni terapeutiche: «Extraneal» è indicato in sostituzione una volta al giorno, di un singolo ricambio del liquido di dialisi a base di soluzione di glucosio come parte di un trattamento di dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) o di dialisi peritoneale automatizzata (APD) per il trattamento dell'insufficienza renale cronica, particolarmente in pazienti che hanno perduto la capacità di ultrafiltrazione con soluzioni di glucosio poiché può allungare il tempo della terapia CAPD in questi pazienti.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura.

Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim 13-34»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 142 del 22 settembre 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 13 e 34 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Polvere e solvente per soluzione iniettabile:

«34» 1 flacone liof. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 029059019;

«34» 5 flaconi liof. + 5 fiale 1 ml, A.I.C. n. 029059021;

«34» 1 flacone liof. + 1 sir. solv. 1 ml, A.I.C. n. 029059096;

«34» 5 flaconi liof. + 5 sir. solv. 1 ml, A.I.C. n. 029059108;

«13» 1 flacone + 1 fiala solv. 1 ml, A.I.C. n. 029059033;

«13» 5 flaconi liof. + 5 fiale solv. 1 ml, A.I.C. n. 029059045;

«13» 1 flacone liof. + 1 sir. solv. 1 ml, A.I.C. n. 029059072;

«13» 5 flaconi liof. + 5 sir. solv. 1 ml, A.I.C. n. 029059084.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc, 20, Avenue Raymond Aron 92165 - Antony (Francia),

è modificata come segue:

variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

informazioni addizionali sull'uso di «Myelostim» nei donatori sani;

informazioni addizionali sugli eventuali eventi avversi a livello polmonare sezioni 4.4 e 4.8.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati nelle parti riportanti solo le suddette modifiche.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati approvati, allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8793

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazione alla denominazione sociale della rappresentanza italiana della Groupe Européen S.A., con sede in Belgio

In data 27 maggio 1998 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Groupe Européen S.A. (G.E.S.A.) ha deliberato la modificazione della propria denominazione sociale in «Inter Partner Assistance», pubblicata nella Gazzetta ufficiale belga del 26 giugno 1998.

98A8744

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500